

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G01995 del 26/02/2020

Proposta n. 2807 del 25/02/2020

Oggetto:

Centro Rottamazione e Demolizione Pontina S.r.l. (C.R.D.) – Installazione di autodemolizione, recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, sita nel Comune di Pontinia (LT), via San Carlo snc. - Modifica non sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Determinazione n. G08418 del 07.07.2015, come modificata con le Determinazioni n. G14204 del 30.11.2016 e n. G07426 del 07/06/2018.

OGGETTO: Centro Rottamazione e Demolizione Pontina S.r.l. (C.R.D.) – Installazione di autodemolizione, recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, sita nel Comune di Pontinia (LT), via San Carlo snc. - Modifica non sostanziale all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Determinazione n. G08418 del 07.07.2015, come modificata con le Determinazioni n. G14204 del 30.11.2016 e n. G07426 del 07/06/2018.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
POLITICHE AMBIENTALI E RIFIUTI**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 615 del 3 ottobre 2017 concernente “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1” “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell’allegato B del medesimo r.r. n. 1/2002;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 03/11/2017, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti” all’Ing. Flaminia Tosini a far data dal 06 novembre 2017;

VISTA la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 “Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

VISTO il Decreto 6 marzo 2017, n. 58 - Modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis, che ha abrogato e sostituito il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 - Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” e in particolare l’art. 208, comma 15;

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D. lgs. 372/99”;

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

VISTO il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.lgs 5 febbraio 1997, n. 22”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 239 recante le modalità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 11 dicembre 2009, n. 956 e s.m.i. "Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti";

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, avente ad oggetto: "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", che ha modificato, tra l'altro, il titolo III – bis, della Parte II, del D. lgs. 152/2006 e s.m.i. relativo all'autorizzazione integrata ambientale;

VISTA la Comunicazione della Unione Europea 20214/C136/01;

VISTO il D.M. Min. Ambiente del 13/11/2014, n. 272;

VISTA la Normativa:

▪ **di fonte nazionale:**

Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D. lgs. 372/99	DM Ambiente 31-01-2005
Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti"	D. lgs. 13-01-2003, n.36 e s.m.i.
Norme in materia ambientale ed, in particolare, la parte quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati	D.lgs n. 152 del 03-04-2006 e s.m.i.
Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D. lgs. n. 59/05	DM Ambiente 29-01-2007
Norme tecniche per le costruzioni	DM Lavori pub. 14-01-2008
Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)	D.lgs n. 81 del 09-04-2008 e s.m.i.
Determinazione delle spese istruttorie di A.I.A	DM Economia/fin. 24-04-2008
Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III -bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8 -bis.	DECRETO 6 marzo 2017, n. 58
- Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – Abrogazione del D.M. 3 agosto 2005.	D.M. 27-09-2010

▪ **di fonte regionale:**

Disciplina regionale della gestione dei rifiuti	L.R. n. 27 del 09-07-1998 e s.m.i.
Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio	DCRL n. 14 del 18-01-2012
Monitoraggio delle acque sotterranee. Rilevazione dei fattori meteo-climatici e idrologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi	DGR n. 222 del 25-02-2005
Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal D.lgs. 59 del 18 febbraio 2005. Determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D lgs. 59/2005	DGR n. 1116 del 13-12-2005
D. lgs. 59/05. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale	DGR n. 288 del 16-05-2006
Approvazione Piano di tutela delle acque regionali ai sensi del D.lgs 152/99	DCRL n. 42 del 27-09-2007 e s.m.i.
Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. lgs. 152/06 e della L.R. 27/98	DGR n. 239 del 18-04-2008
Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D. lgs. 36/2003 e del D. lgs. n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99	DGR n. 755 del 24-10-2008
Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico	DRG n. 239 del 17-04-2009
Decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152 e successive modifiche e integrazioni - Disposizioni applicative in materia di VIA e VAS al fine di semplificare i procedimenti di valutazione ambientale	DGR n. 363 del 15-05-2009
D.lgs. 152/2006 e s.m.i. – Riordino delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale.	DGR n. 865 del 09-12-2014
Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III –bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8 –bis	DECRETO 6 marzo 2017, n. 58
Modifica D.G.R. n. 288/2006. Sostituzione della scheda E della modulistica per la redazione del Piano di monitoraggio e controllo (PMeC), a corredo dell'istanza di Autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di gestione rifiuti ai sensi dell'All.1.5 del D.lgs 59/05	DGR n.35 del 21-01-2010
Modifiche alla D.G.R. n.239 del 18/04/2008 dal titolo "Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del	DGR n.548 del 05/08/2014

PREMESSO che la Società C.R.D. S.r.l., di seguito Società:

- esercita l'attività presso l'installazione di autodemolizione, recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, sita in nel Comune di Pontinia (LT), via San Carlo snc., in forza della AIA ottenuta con Determinazione n. G08418 del 07.07.2015, come modificata con le Determinazioni n. G14204 del 30.11.2016 e n. G07426 del 07/06/2018;

- con nota n. I.0652260.07-08-2019, a firma del legale rappresentante, Sig. Giovanni Ruggeri, ha inoltrato richiesta di approvazione di una variante non sostanziale ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettere l e l-bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., allegando, a supporto, una Relazione Tecnica ed un Elaborato grafico, entrambi a firma del dott. Biologo Daniele Ripa, iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi – Albo Professionale, n. 058585 Sez. A e dell'ing. Rossano Ferazzoli, iscritto all'Ordine degli ingegneri di Frosinone al n. B 123;

- con successive note, acquisite al protocollo regionale ai numeri I.0821235.15-10-2019, I.0853479.24-10-2019 e I.0073455.27-01-2020, ha trasmesso di nuovo copie degli elaborati già in atti, in aggiornamento della TAV. 02 – Elaborato grafico rev. 1 e della “TAV. 01 – Relazione Tecnica rev. 2”;

RILEVATO che l'oggetto della variante non sostanziale presentata dalla Società, di cui al capoverso precedente comprende le seguenti richieste:

1. l'aumento dello stoccaggio istantaneo dei rifiuti non pericolosi di 2.800 t in R13, portando quello complessivamente autorizzato da 1.900 t a 4.700 t, come dalla seguente Tabella:

Operazione	Quantità attuali (t)	Quantità richieste (t)
R13	1.200	4.000
D15	700	700
Totale	1.900	4.700

2. l'inserimento di nuovi CER e relative operazioni di gestione, ovvero di nuove operazioni, tra quelle già autorizzate, per il trattamento di CER già autorizzati, come dalla seguente tabella:

Tipologia	CER	Descrizione	Operazione di gestione
Rifiuti non pericolosi			
Plastica			R13-R12-R3-D15
Legno			R13-D15-R12
Tessili e materiali filtranti	19 12 08	prodotti tessili	R13-R12-D15
	20 01 11	prodotti tessili	
Inerti	10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907	R13-D15
	19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	
Metalli	10 09 03	Scorie di fusione	R13-R12-R4
	12 01 13	rifiuti di saldatura	
Altri rifiuti non pericolosi	10 02 10	scaglie di laminazione	R13-D15
	17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06	R13-R12-R4-D15
	19 10 04	frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03	R13-R12-R4-D15
	19 12 10	rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)	R13-R12-R4-D15
	19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	R13-R12-R4-D15
Rifiuti pericolosi			

Metalli pericolosi	16 01 21*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	R13-R12-R4
	17 04 09*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	
	17 04 10*	cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	
RAEE pericolosi	16 02 09*	trasformatori e condensatori contenenti pcb	R13-R12-R4
	16 02 10*	apparecchiature fuori uso contenenti pcb o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	
	13 01 01*	oli per circuiti idraulici contenenti pcb	R13
	13 03 01*	oli isolanti e termoconduttori, contenenti pcb	
Altri rifiuti pericolosi	15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati	R13-D15
	15 01 11*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti	
	15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	
	16 01 08*	componenti contenenti mercurio	
	16 01 09*	componenti contenenti pcb	
	16 01 21*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	
	16 05 04*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	
	17 02 04*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	
	17 06 03*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	
	19 12 06*	legno, contenente sostanze pericolose	
Totale rifiuti 141,427 ton/anno			

3. l'installazione di un impianto di Filmatura balle Mod. 1002 AE, avente la funzione di rivestimento delle balle in uscita dall'impianto di pressatura, senza produrre effetti negativi sull'ambiente circostante e di lavoro, favorendo la riduzione delle emissioni di polveri nella successiva fase di trasporto; tale macchinario è stato indicato nella planimetria allegata alla richiesta, a rappresentare il Lay-out aggiornato;

PRESO ATTO che nella Relazione Tecnica è stato specificato quanto segue:

- ad esclusione dei CER di cui al punto seguente, gli altri CER richiesti hanno la stessa classe e sottoclasse di CER già autorizzati, e per essi verranno effettuate operazioni di gestione già autorizzate per CER della stessa tipologia, con medesime modalità e impiego di macchinari già autorizzati;
- la richiesta dei seguenti CER è stata motivata come segue:
 - i rifiuti con CER 10 09 08, pur non avendo la classe e sottoclasse di CER già autorizzati, appartengono alla Tipologia "Inerti", sono facilmente recuperabili nel processo produttivo autorizzato nell'impianto, utilizzando gli stessi macchinari già presenti ed autorizzati; su questi rifiuti verranno effettuate unicamente le operazioni di stoccaggio già autorizzate per la tipologia "inerti", ovvero R13 e D15;
 - i rifiuti con CER 10 09 03, pur non avendo la classe e sottoclasse di CER già autorizzati, appartengono alla Tipologia "Metalli", sono facilmente recuperabili nel processo produttivo autorizzato nell'impianto, utilizzando gli stessi macchinari già presenti ed autorizzati; su questi rifiuti verranno effettuate operazioni di gestione già autorizzate per la tipologia "Metalli", ovvero R13, R12 e R4;
 - i rifiuti con CER 17 06 04, pur non avendo la classe e sottoclasse di CER già autorizzati, appartengono alla Tipologia "Altri rifiuti non pericolosi" e per composizione e consistenza, sono paragonabili alle pareti isolanti delle macchine frigorifere o ai materiali isolanti contenuti

negli autoveicoli per i quali l'impianto è autorizzato alla loro gestione; su questi rifiuti verranno effettuate operazioni di gestione già autorizzate per la tipologia "altri rifiuti non pericolosi", R13, R12, R4 e D15, e con le medesime modalità e macchinari già autorizzati;

- l'inserimento dei CER 16 01 21*, 17 04 09* e 17 04 10* va a costituire una nuova tipologia di rifiuti "Metalli pericolosi", aventi però Classe e Sottoclasse di CER già autorizzati; su tali rifiuti si intende svolgere attività di recupero di materia (R4) nonché le operazioni di recupero R12 e R13, che saranno eseguite utilizzando i medesimi macchinari e le medesime procedure usate per la tipologia "Metalli", previa asportazione della componente pericolosa e pulizia a secco; tali operazioni di bonifica verranno effettuate nell'area di recupero dei rifiuti interna al capannone, mentre la messa in riserva verrà effettuata nella stessa area di stoccaggio dei RAEE pericolosi, separando opportunamente le due aree ricavate;
- i rifiuti con CER 17 06 03*, pur non avendo la classe e sottoclasse di CER già autorizzati, appartengono alla Tipologia "Altri rifiuti pericolosi", sono paragonabili ai materiali isolanti applicati in talune macchine frigorifere per la cui gestione l'impianto è già autorizzato (es. 16 02 13* e 16 02 15*); su questi rifiuti verranno effettuate unicamente le operazioni di stoccaggio già autorizzate per la tipologia "Altri rifiuti pericolosi", ovvero R13 e D15;
- le operazioni di gestione (recupero e smaltimento) di rifiuti con CER appartenenti alle tipologie indicate in tabella ("Plastica", "Legno", "Altri rifiuti non pericolosi", limitatamente al CER 10 02 10), sono le stesse già autorizzate per altre tipologie di rifiuti (D15 e R12);

PRESO ATTO che nell'ultima Relazione tecnica pervenuta sono state inserite n. due Tabelle aggiornate, una illustrativa dei CER in ingresso, sulla base delle richieste avanzate, una relativa ai rifiuti in uscita, fermo restando i quantitativi in uscita già autorizzati, oltre che uno schema riassuntivo che schematizza la congruenza e/o compatibilità dei nuovi codici EER rispetto a quelli già autorizzati;

RILEVATO che nella Relazione Tecnica aggiornata, inviata con la citata acquisita al protocollo della Regione Lazio con n. I.0073455.27-01-2020, con riferimento ai rifiuti infiammabili, è stato specificato che l'obbligo del rispetto dei quantitativi stoccabili istantanei, così come previsti nel rinnovo periodico di conformità antincendio ai sensi del DPR 151/2001, protocollo n. 15015 del 14.09.2017, mentre, relativamente alle aree di stoccaggio dei rifiuti, è stato precisato che "le stesse non subiranno nessuna variazione essendo già di dimensioni idonee allo stoccaggio di detti quantitativi";

PRESO ATTO che nella Relazione Tecnica presentata a corredo della richiesta, il Tecnico firmatario ha asseverato che ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., la variante richiesta è da ritenersi non sostanziale in quanto:

- le modifiche richieste non danno luogo ad un incremento del valore delle grandezze delle soglie, di cui ai punti 5.1, 5.3 e 5.5, dell'Allegato VIII alla parte Seconda del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., per cui è stata rilasciata l'AIA con Determinazione regionale n. G08418 del 07.07.2015 e modificata con successive Determinazioni n. G14204 del 30.11.2016 e n. G07426 del 07.06.2018;
- non comporta modifiche di alcune genere alle linee impiantistiche e tecnologiche esistenti, variazioni alle emissioni in atmosfera o allo scarico delle acque, non riguardando modifiche ai macchinari, ai sistemi di abbattimento o ai sistemi di raccolta e di depurazione delle acque;

VERIFICATO, a seguito dell'istruttoria d'ufficio, che le modifiche richieste non ricadono nell'ipotesi di variante sostanziale, secondo quanto stabilito al punto 3.2.1 della richiamata D.G.R. 239/2008 e secondo quanto riportato nell'art. 5, comma 1, lettera l bis) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in particolare, in quanto i CER di cui è stata richiesta l'integrazione in ingresso all'impianto sono compatibili per caratteristiche merceologiche e chimico fisiche con i rifiuti già autorizzati e con le operazioni gestionali autorizzate, senza modifiche alla potenzialità di trattamento giornaliera dei rifiuti, ai macchinari

utilizzati, ai processi di gestione dei rifiuti, alle modalità di stoccaggio dei rifiuti all'interno della superficie impiantistica già autorizzata;

EVIDENZIATO che l'integrazione di nuovi CER non determina aumenti delle quantità annuali dei rifiuti gestibili nell'installazione, che rimarranno le stesse rispetto a quanto autorizzato, ovvero pari a 141.427 ton/anno, mentre va ad aumentare lo stoccaggio istantaneo di rifiuti non pericolosi di 2.800 t, per un totale di 4.700 ton, di cui 4.000 ton in R13 e 700 ton in D15;

RILEVATA la necessità:

- che entro sessanta giorni dal rilascio del presente provvedimento, per effetto dell'incremento dello stoccaggio istantaneo dei rifiuti, la Società aggiorni le garanzie finanziarie mediante appendice alla polizza fideiussoria assicurativa in essere, che dovrà essere trasmessa alla Regione Lazio per la relativa accettazione;
- che la Società, prima di dare corso all'incremento dello stoccaggio istantaneo, trasmetta all'ufficio competente della Prefettura della provincia di Latina il piano di emergenza interno di cui all'art. 26 bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, verificando il rispetto di tutte le disposizioni e indicazioni contenute nella Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, n. 0001121.21-01-2019, oltre che del CPI in vigore;
- che la Società, dopo avere ottemperato a quanto indicato ai punti precedenti, ne dia comunicazione alla Direzione Regionale, per il susseguente provvedimento di presa d'atto;

PRESO ATTO che la Società ha provveduto al pagamento dei diritti istruttori, come risulta dalla copia del Bonifico datato 23.10.2019 emesso a favore della Regione Lazio, che la Società ha trasmesso agli uffici regionali;

RITENUTO di potere acconsentire all'approvazione della variante richiesta, come sopra descritta, rilevato, in particolare, che l'incremento di nuovi codici CER, non comporta aumento delle quantità autorizzate, come evidenziati nell'elenco che costituisce l'Allegato "A" al presente provvedimento, che comprende le rispettive operazioni autorizzate e l'elenco dei CER in uscita;

tutto ciò premesso,

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, relativamente all'installazione gestita dalla Società C.R.D. PONTINA S.r.l. - P.IVA/C.F. 02091750592, con sede legale ed operativa sita nel Comune di Pontinia (LT), via San Carlo snc, in virtù della Determinazione autorizzativa AIA n. G08418 del 07.07.2015, come modificata con le Determinazioni n. G14204 del 30.11.2016 e n. G07426 del 07/06/2018:

1. di approvare la variante non sostanziale alle Determinazioni autorizzative suddette, che comprende:
 - l'introduzione di nuovi CER, mantenendo immutati i quantitativi totali dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, con aggiunta per alcuni di essi di operazioni di trattamento già autorizzate con la Determinazione originaria AIA e successiva modifica, secondo quanto riportato nell'Allegato "1" al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; in tale allegato è stato incluso anche l'elenco aggiornato dei CER in uscita, le cui quantità non subiscono variazioni;
 - l'incremento dello stoccaggio istantaneo, con le prescrizioni indicate in premessa;
 - l'installazione di un impianto di Filmatura balle Mod. 1002 AE, avente la funzione di rivestimento delle balle in uscita dall'impianto di pressatura;

2. di approvare la riorganizzazione del lay-out impiantistico, secondo quanto riportato nell'elaborato grafico costituente l'allegato "2" al presente provvedimento, che va a sostituire quello precedente;
3. di stabilire:
 - che entro sessanta giorni dal rilascio del presente provvedimento, per effetto dell'incremento dello stoccaggio istantaneo dei rifiuti, la Società aggiorni le garanzie finanziarie mediante appendice alla polizza fideiussoria assicurativa in essere, che dovrà essere trasmessa alla Regione Lazio per la relativa accettazione;
 - che la Società, prima di dare corso all'incremento dello stoccaggio istantaneo, trasmetta all'ufficio competente della Prefettura della provincia di Latina il piano di emergenza interno di cui all'art. 26 bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, verificando il rispetto di tutte le disposizioni e indicazioni contenute nella Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, n. 0001121.21-01-2019, oltre che del CPI in vigore;
 - che la Società, dopo avere ottemperato a quanto indicato ai punti precedenti, ne dia comunicazione alla Direzione Regionale, per la conseguente presa d'atto;
4. di richiamare la Società C.R.D. PONTINA S.r.l. al rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nella suddetta Determinazione n. G08418/2015, come modificata con le Determinazioni n. G14204 del 30.11.2016 e n. G07426 del 07/06/2018.

Per quanto non espressamente modificato con il presente atto vale quanto già indicato nella Determinazione n. G08418 del 07.07.2015, come modificata con la Determinazione n. G14204 del 30.11.2016 e con determinazione n. G07426 del 07/06/2018.

Il mancato rispetto di quanto riportato nel presente atto ed in particolare nel piano di monitoraggio di cui alla Determinazione n. G08418 del 07.07.2015 e s.m.i., relativamente alle attività di competenza della Società C.R.D. PONTINA S.r.l., costituirà l'avvio delle procedure di cui all'art. 29-decies, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

La Società CRD S.r.l. è tenuta a corrispondere a proprio carico, ai sensi dell'art.33, comma 3bis, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e secondo quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 6 marzo 2017, n. 58, il pagamento delle tariffe per i costi sostenuti per i controlli, richiamati dall'art.29-decies comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., il pagamento delle tariffe per i costi sostenuti per i controlli, richiamati dall'art.29-decies comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il presente provvedimento sarà notificato alla Società C.R.D. PONTINA Srl e sarà trasmesso per via telematica alla Provincia di Latina, al Comune di Pontinia, all'ARPA Lazio Sezione provinciale di Latina, alla Prefettura di Latina, nonché sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it/rl_rifiuti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).

IL DIRETTORE
(ing. Flaminia Tosini)